

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2200/2004 DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2004**

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte contraente dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) in base al quale lo stesso e tutte le restrizioni ivi disposte sono abrogati il 1° gennaio 2005, conformemente al calendario di integrazione contenuto nell'articolo 9 dell'accordo.
- (2) Per monitorare efficacemente le tendenze di importazione di prodotti liberalizzati è istituito un sistema di sorveglianza ex post a livello doganale.
- (3) Oltre tale data possono essere mantenute in vigore disposizioni speciali, in forza di quanto disposto dal protocollo di adesione della Cina all'OMC. Considerato quanto sopra esposto e al fine di raccogliere per tempo le informazioni necessarie all'effettuazione di un controllo efficace su talune importazioni è opportuno introdurre una vigilanza preventiva delle importazioni di origine cinese da attuarsi tramite un sistema di licenze di importazione automatiche applicabile fino al 31 dicembre 2005, anche se questa condizione può essere abrogata prima non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale da istituire.
- (4) Secondo l'ATA i paesi importatori non sono tenuti ad accettare spedizioni che eccedano le restrizioni notificate. Ai sensi della normativa comunitaria è perciò la data di spedizione a determinare l'imputazione al relativo contingente. Di conseguenza, le merci che giungono a destinazione nel 2005, benché spedite nel 2004, devono essere imputate, per un periodo transitorio nel 2005, al contingente del 2004 e sono perciò sottoposte al sistema del duplice controllo.
- (5) È nell'interesse degli operatori economici comunitari rendere gli scambi certi e prevedibili ed è pertanto opportuno fissare un termine ultimo decorso il quale non si procederà più all'imputazione ai contingenti del 2004 delle merci che giungono a destinazione nel 2005. Tale termine ultimo dovrebbe essere fissato al 31 marzo 2005.

(6) Per ottemperare alle disposizioni ATA relative all'abrogazione delle restrizioni quantitative nei confronti dei membri dell'OMC, dal 2005 l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93⁽¹⁾ dovrebbe applicarsi solo agli Stati che non sono membri dell'OMC con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali in materia di prodotti tessili.

(7) L'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento sottoposti alle regole e alle discipline del GATT che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94⁽²⁾, dovrebbe essere modificato per inserirvi, dal 1° gennaio 2005, i prodotti da integrare nel GATT.

(8) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Cina ai sensi dell'articolo 10 bis.»;

b) il paragrafo 7 è abrogato;

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è abrogato;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1° gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell'autorizzazione d'importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull'aereo, sull'autoveicolo o sulla nave per essere esportate.»

3) all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono abrogati;

4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Disposizioni di flessibilità

I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.»

5) l'articolo 9 è abrogato;

6) l'articolo 10 è così modificato:

a) sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12;

b) il paragrafo 7, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;»

c) nel paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi.»

d) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

7) nell'articolo 10 bis è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Le importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento compresi nell'allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell'allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell'allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.»

8) l'articolo 11 è abrogato;

9) all'articolo 13, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.»

10) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione.

La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

11) l'articolo 14 è abrogato;

Articolo 2

12) l'articolo 15, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Il regolamento (CE) n. 3285/94 è così modificato:

«1. Quando, a seguito di indagini svolte secondo le procedure di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V e soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti in forza degli articoli 10 o 10 bis sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.»;

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:

a) dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio,

b) dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»;

13) all'articolo 16 il paragrafo 2 è abrogato;

14) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

2) l'allegato II è abrogato.

«Articolo 20

Il presente regolamento fa salve le disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi elencati nell'allegato II.»;

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

15) è inserito il seguente articolo:

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad eccezione delle seguenti disposizioni dell'allegato, che si applicano a decorrere dal 1° aprile 2005:

«Articolo 21 bis

I riferimenti agli allegati V, VII e VIII si applicano, mutatis mutandis, agli allegati V bis, VII bis e VIII bis.»;

punto 1, le lettere a), e) e h) del punto 3, lettere b) e c) del punto 4, punto 6 e lettere a) e b) del punto 9.

16) gli allegati I, II, III, V, VII, VIII, IX e X sono modificati e i nuovi allegati V bis, VII bis e VIII bis sono aggiunti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

La lettera l) del punto 3 dell'allegato non si applica oltre il 31 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

ALLEGATO

MODIFICHE DI TALUNI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93

- 1) all'allegato I, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»

- 2) l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Paesi esportatori di cui all'articolo 1

Bielorussia

Russia

Ucraina

Uzbekistan

Vietnam»;

- 3) l'allegato III è così modificato:

- a) l'articolo 12, paragrafo 2 è abrogato;
- b) l'articolo 18, paragrafo 2 è abrogato;
- c) l'articolo 19, paragrafo 2 è abrogato;
- d) la penultima frase dell'articolo 21, paragrafo 1, è abrogata;
- e) i facsimile dei certificati di origine e delle licenze di esportazione di Hong Kong e della Thailandia sono abrogati;
- f) il facsimile di licenza di esportazione dell'Egitto è abrogato;
- g) l'articolo 25, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I documenti di sorveglianza elaborati in base al modulo conforme al facsimile di cui all'appendice I del presente allegato o, per quanto riguarda la Cina, a quello corrispondente al modello di cui all'allegato I del regolamento 3285/94 del Consiglio, sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità europea. I documenti di sorveglianza sono validi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio.»

- h) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Quando l'importazione di prodotti tessili e dell'abbigliamento è soggetta a misure di previa sorveglianza, gli Stati membri, per ciascun documento di sorveglianza rilasciato, comunicano alla Commissione il paese di origine, la categoria del prodotto e i particolari relativi alla quantità ed al valore dei prodotti. Subito dopo l'emissione dei documenti di sorveglianza tali informazioni vanno comunicate in forma elettronica usando la rete integrata creata a tal fine ("Système Intégré de Gestion de Licences"), nelle forme e secondo le procedure armonizzate che saranno stabilite.»

- i) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

I prodotti tessili elencati nelle tabelle C e D sono soggetti ad un sistema di sorveglianza statistica ex post. Dopo l'ammissione alla libera circolazione dei prodotti le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente ma almeno alla fine di ogni mese, il totale dei quantitativi importati e il loro valore, indicando il codice della nomenclatura combinata, la categoria di prodotti alla quale appartengono e le unità, incluse le eventuali unità supplementari utilizzate in tale codice. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.»

j) l'articolo 28, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Detto numero si compone dei seguenti elementi:

— due lettere che identificano il paese esportatore, ossia:

Bielorussia = BY

Cina = CN

Ucraina = UA

Uzbekistan = UZ

Vietnam = VN,

— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione, o gruppo di tali Stati membri, ossia

AT = Austria

BL = Benelux

CY = Cipro

CZ = Repubblica ceca

DE = Germania

DK = Danimarca

EE = Estonia

GR = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

HU = Ungheria

IE = Irlanda

IT = Italia

LT = Lituania

LV = Lettonia

MT = Malta

PL = Polonia

PT = Portogallo

SE = Svezia

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

— un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio "5" per il 2005 e "6" per il 2006. Nel caso dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese elencati nell'appendice C dell'allegato V, tale numero è "1" per il 2004,

— un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,

— un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione di cui trattasi.»

k) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Paese e categorie soggetti al sistema di sorveglianza doppia»

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Uzbekistan	I A	1	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	II B	26	1 000 pezzi
Vietnam	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	II A	22	tonnellate
		23	tonnellate
		32	tonnellate
	II B	16	1 000 pezzi
		17	1 000 pezzi
		19	1 000 pezzi
		24	1 000 pezzi
		27	1 000 pezzi
	III A	33	tonnellate
		36	tonnellate
		37	tonnellate
	III B	90	tonnellate
	IV V	115	tonnellate
		117	tonnellate
		136	tonnellate
		156	tonnellate
		157	tonnellate
		159	tonnellate
		160	tonnellate»;

l) la tabella B è sostituita dalla seguente:

«Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza unica»

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Cina	GRUPPO IA		
		1	tonnellate
		2	tonnellate
		di cui 2a	tonnellate
		3	tonnellate
		di cui 3a	tonnellate
		ex 20	tonnellate

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
	GRUPPO IB		
		4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	GRUPPO IIA		
		9	tonnellate
		20/39	tonnellate
		22	tonnellate
		23	tonnellate
	GRUPPO IIB		
		12	1 000 paia
		13	1 000 pezzi
		14	1 000 pezzi
		15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
		17	1 000 pezzi
		26	1 000 pezzi
		28	1 000 pezzi
		29	1 000 pezzi
		31	1 000 pezzi
		78	tonnellate
		83	tonnellate
	GRUPPO III A		
		35	tonnellate
	GRUPPO III B		
		97	tonnellate
	GRUPPO IV		
		115	tonnellate
		117	tonnellate
		118	tonnellate
		122	tonnellate
	GRUPPO V		
		136A	tonnellate
		156	tonnellate
		157	tonnellate
		159	tonnellate
		163	tonnellate»;

m) la tabella C è sostituita dalla seguente:

«Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza statistica ex post per le importazioni dirette

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Tutti i paesi	GRUPPO IA		
		1	tonnellate
		2	tonnellate
		di cui 2a	tonnellate
		3	tonnellate
		di cui 3a	tonnellate
		ex 20	tonnellate
	GRUPPO IB		
		4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	GRUPPO IIA		
		9	tonnellate
		20	tonnellate
		22	tonnellate
		23	tonnellate
		39	tonnellate
	GRUPPO IIB		
		12	1 000 paia
		13	1 000 pezzi
		14	1 000 pezzi
		15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
		17	1 000 pezzi
		18	tonnellate
		21	1 000 pezzi
		24	1 000 pezzi
		26	1 000 pezzi
		28	1 000 pezzi
		29	1 000 pezzi
		31	1 000 pezzi
		68	tonnellate
		78	tonnellate
		83	tonnellate
	GRUPPO III A		
		35	tonnellate
	GRUPPO III B		
		97	tonnellate
		97 a	tonnellate
	GRUPPO IV		
		115	tonnellate
		117	tonnellate
		118	tonnellate
		122	tonnellate

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
	GRUPPO V		
		136 A	tonnellate
		156	tonnellate
		157	tonnellate
		159	tonnellate
		163	tonnellate»;

4) l'allegato V è modificato come segue:

a) l'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI applicabili nel 2005

Bielorussia	Categoria	unità	Contingenti dal 1° gennaio 2005
Gruppo IA	1	tonnellate	1 585
	2	tonnellate	5 100
	3	tonnellate	233
Gruppo IB	4	M pezzi	1 600
	5	M pezzi	1 058
	6	M pezzi	1 400
	7	M pezzi	1 200
	8	M pezzi	1 110
Gruppo IIA	9	tonnellate	363
	20	tonnellate	318
	22	tonnellate	498
	23	tonnellate	255
	39	tonnellate	230
Gruppo IIB	12	M paia	5 958
	13	M pezzi	2 651
	15	M pezzi	1 500
	16	M pezzi	186
	21	M pezzi	889
	24	M pezzi	803
	26/27	M pezzi	1 069
	29	M pezzi	450
	73	M pezzi	315
	83	tonnellate	178

Bielorussia	Categoria	unità	Contingenti dal 1° gennaio 2005
Gruppo IIIA	33	tonnellate	387
	36	tonnellate	1 242
	37	tonnellate	463
	50	tonnellate	196
Gruppo IIIB	67	tonnellate	339
	74	M pezzi	361
	90	tonnellate	199
Gruppo IV	115	tonnellate	87
	117	tonnellate	1 800
	118	tonnellate	448

Paese terzo	Categoria	Unità	2005
Vietnam ⁽¹⁾	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	23 613
	5	1 000 pezzi	8 129
	6	1 000 pezzi	10 340
	7	1 000 pezzi	6 792
	8	1 000 pezzi	23 986
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	1 131
	20	tonnellate	307
	39	tonnellate	282
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	5 872
	13	1 000 pezzi	15 883
	14	1 000 pezzi	675
	15	1 000 pezzi	1 124
	18	tonnellate	2 260
	21	1 000 pezzi	24 318
	26	1 000 pezzi	2 489
	28	1 000 pezzi	7 536
	29	1 000 pezzi	792
	31	1 000 pezzi	8 574
	68	tonnellate	837
	73	1 000 pezzi	2 219
	76	tonnellate	2 173
	78	tonnellate	2 254
	83	tonnellate	753

Paese terzo	Categoria	Unità	2005
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	1 422
	41	tonnellate	1 416
	GRUPPO IIIB		
	10	1 000 paia	7 252
	97	tonnellate	389
	GRUPPO IV		
	118	tonnellate	312
	GRUPPO V		
	161	tonnellate	578»;

(¹) Vedi appendice A.

b) l'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Appendice A dell'allegato V

Categoria	Paese terzo	Note
Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi	Vietnam	Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente.»;

c) le appendici B e C sono abrogate;

5) è inserito il seguente allegato V bis:

«ALLEGATO V bis

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Argentina	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	6 010
	2	tonnellate	8 551
	2 a	tonnellate	7 622

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Cina ⁽²⁾ ⁽³⁾	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	4 770
	2 ⁽¹⁾ ⁽¹⁾	tonnellate	30 556
	di cui 2a	tonnellate	4 359
	3	tonnellate	8 088
	di cui 3a	tonnellate	2 769
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	126 808
	5 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	39 422
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	40 913
	7 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	17 093
	8 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	27 723
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	6 962
	20/39	tonnellate	11 361
	22	tonnellate	19 351
	23	tonnellate	11 847
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	132 029
	13	1 000 pezzi	586 244
	14	1 000 pezzi	17 887
	15 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	20 131
	16	1 000 pezzi	17 181
	17	1 000 pezzi	13 061
	26 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	6 645
	28	1 000 pezzi	92 909
	29	1 000 pezzi	15 687
	31	1 000 pezzi	96 488
	78	tonnellate	36 651
	83	tonnellate	10 883
	Gruppo III B		
	97	tonnellate	2 861
	GRUPPO V		
	163 ⁽¹⁾	tonnellate	8 481
Hong Kong	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	14 172
	2a	tonnellate	12 166
	3	tonnellate	11 912
	3a	tonnellate	8 085
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	58 250
	5	1 000 pezzi	40 240
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	79 703
	6 a	1 000 pezzi	68 857
	7	1 000 pezzi	42 372
	8	1 000 pezzi	59 172

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
	GRUPPO IIA		
	39	tonnellate	2 444
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	53 159
	13 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	117 655
	16	1 000 serie	4 707
	26	1 000 pezzi	12 498
	29	1 000 serie	5 191
	31	1 000 pezzi	35 442
	78	tonnellate	14 658
	83	tonnellate	792
India	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	55 398
	2	tonnellate	67 539
	2 a	tonnellate	30 211
	3	tonnellate	38 567
	3 a	tonnellate	7 816
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	100 237
	5	1 000 pezzi	53 303
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	13 706
	7	1 000 pezzi	78 485
	8	1 000 pezzi	58 173
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	15 656
	20	tonnellate	29 049
	23	tonnellate	31 206
	39	tonnellate	9 185
	GRUPPO IIB		
	15	1 000 pezzi	10 238
	26	1 000 pezzi	24 712
	29	1 000 pezzi	14 637
Indonesia	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	22 559
	2	tonnellate	34 126
	2 a	tonnellate	12 724
	3	tonnellate	31 250
	3 a	tonnellate	16 872

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	59 337
	5	1 000 pezzi	58 725
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	21 429
	7	1 000 pezzi	15 694
	8	1 000 pezzi	24 626
	GRUPPO IIA		
	23	tonnellate	32 405
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	32 725
Macao	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	15 051
	5	1 000 pezzi	14 055
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	15 179
	7	1 000 pezzi	5 907
	8	1 000 pezzi	8 257
	GRUPPO IIA		
	20	tonnellate	244
	39	tonnellate	307
	GRUPPO IIB		
	13	1 000 pezzi	9 446
	15	1 000 pezzi	651
	16	1 000 pezzi	508
	26	1 000 pezzi	1 322
	31	1 000 pezzi	10 789
	78	tonnellate	2 115
	83	tonnellate	517
Malaysia	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	8 870
	2 a	tonnellate	3 406
	3 ⁽¹⁾	tonnellate	18 594
	3 a ⁽¹⁾	tonnellate	7 652
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	21 805
	5	1 000 pezzi	10 132
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	12 831
	7	1 000 pezzi	43 822
	8	1 000 pezzi	10 500
	GRUPPO IIA		
	22	tonnellate	18 573

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Pakistan	GRUPPO IA		
	1 ⁽¹⁾	tonnellate	25 961
	2	tonnellate	51 252
	2 a	tonnellate	19 376
	3	tonnellate	86 004
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	50 030
	5	1 000 pezzi	14 849
	6	1 000 pezzi	53 885
	7	1 000 pezzi	36 205
	8	1 000 pezzi	8 350
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	15 398
	20	tonnellate	59 896
	39	tonnellate	20 156
	GRUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	35 434
	28	1 000 pezzi	128 083
Perù	GRUPPO IA		
	1 ⁽¹⁾	tonnellate	24 085
	2	tonnellate	18 080
Filippine	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	32 787
	5	1 000 pezzi	16 653
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	15 388
	7	1 000 pezzi	8 185
	8	1 000 pezzi	9 275
	GRUPPO IIB		
	13	1 000 pezzi	42 526
	15	1 000 pezzi	5 213
	26	1 000 pezzi	6 964
	31	1 000 pezzi	26 364
Singapore	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	5 895
	2a	tonnellate	2 846
	3	tonnellate	2 009
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	35 106
	5	1 000 pezzi	19 924
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	21 452
	7	1 000 pezzi	17 176
	8	1 000 pezzi	10 343

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			Livelli del contingente applicabili nel 2004
Corea del Sud	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	932
	2	tonnellate	6 290
	2a	tonnellate	1 156
	3	tonnellate	9 470
	3 a	tonnellate	5 156
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	16 962
	5	1 000 pezzi	36 754
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	6 749
	7	1 000 pezzi	10 785
	8	1 000 pezzi	34 921
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	1 721
	22	tonnellate	22 841
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	231 975
	13	1 000 pezzi	17 701
	14	1 000 pezzi	8 961
	15	1 000 pezzi	12 744
	16	1 000 pezzi	1 285
	17	1 000 pezzi	3 524
	26	1 000 pezzi	3 345
	28	1 000 pezzi	1 359
	29 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	857
	31	1 000 pezzi	8 318
	78	tonnellate	9 358
	83	tonnellate	485
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	17 631
	50	tonnellate	1 463
	GRUPPO IIIB		
	97	tonnellate	2 783
	97 a ⁽¹⁾	tonnellate	889
Taiwan	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	5 994
	2 a	tonnellate	595
	3	tonnellate	12 143
	3 a	tonnellate	4 485
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	12 468
	5	1 000 pezzi	22 264
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	6 215
	7	1 000 pezzi	3 823
8	1 000 pezzi	9 821	

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari	
			Livelli del contingente applicabili nel 2004	
	GRUPPO IIA			
	20	tonnellate	369	
	22	tonnellate	10 054	
	23	tonnellate	6 524	
	GRUPPO IIB			
	12	1 000 paia	43 744	
	13	1 000 pezzi	3 765	
	14	1 000 pezzi	5 076	
	15	1 000 pezzi	3 162	
	16	1 000 pezzi	530	
	17	1 000 pezzi	1 014	
	26	1 000 pezzi	3 467	
	28 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	2 549	
	78	tonnellate	5 815	
	83	tonnellate	1 300	
	GRUPPO IIIA			
	35	tonnellate	12 480	
	GRUPPO IIIB			
	97	tonnellate	1 783	
	97 a ⁽¹⁾	tonnellate	807	
	Thailandia	GRUPPO IA		
		1	tonnellate	25 175
		2	tonnellate	18 729
2 a		tonnellate	4 987	
3 ⁽¹⁾		tonnellate	34 101	
3a ⁽¹⁾		tonnellate	9 517	
GRUPPO IB				
4		1 000 pezzi	55 198	
5		1 000 pezzi	38 795	
6		1 000 pezzi	16 568	
7		1 000 pezzi	13 169	
8		1 000 pezzi	6 856	
GRUPPO IIA				
20		tonnellate	15 443	
22		tonnellate	7 478	
GRUPPO IIB				
12		1 000 paia	49 261	
26		1 000 pezzi	11 460	
GRUPPO IIIB				
97		tonnellate	3 445	
97 a ⁽¹⁾		tonnellate	2 911	

⁽¹⁾ Vedi appendice A.⁽²⁾ Vedi appendice B.⁽³⁾ Vedi appendice C.^(*) Si può trasferire verso e dalla categoria 3 fino al 40 % della categoria verso cui è effettuato il trasferimento.

Appendice A dell'allegato V bis

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
1	Pakistan	I seguenti quantitativi supplementari possono essere aggiunti al limite quantitativo annuale corrispondente (tonnellate): 509 Detti quantitativi possono essere trasferiti, previa notifica, verso i limiti quantitativi corrispondenti della categoria 2. Una parte del quantitativo trasferito può essere utilizzata, su base proporzionale, per la categoria 2a
	Perù	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, viene riservato un quantitativo annuo supplementare di 900 tonnellate di prodotto della categoria 1 per le importazioni nella Comunità destinate ad essere trasformate dall'industria comunitaria.
2	Cina	Per i tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC: 5208 11 90, ex 5208 12 16, ex 5208 12 96, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 90, ex 5208 22 16, ex 5208 22 96, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, ex 5208 32 16, ex 5208 32 96, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 31 10, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, ex 5211 49 10, 5211 49 90, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, ex 5811 00 00 ed ex 6308 00 00), la Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate): 1 454 La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate) di tessuti della categoria 2 per garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10): 2 009 I trasferimenti verso e dalla categoria 3 sono autorizzati fino al 40 % della categoria di destinazione.
3	Malaysia Tailandia	I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone della categoria 2.
3a	Malaysia Tailandia	I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone diversi da quelli greggi o imbianchiti della categoria 2a.
4	Cina Hong Kong India Macao Malaysia	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.
5	Pakistan Filippine Singapore Corea del Sud Taiwan	Questa cifra è del 3 % per Hong Kong, Macao e la Corea del Sud e del 4 % per Taiwan. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm".

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 700 Ai prodotti della categoria 5 [tranne le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e simili] di peli fini di cui ai codici NC 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10 e 6110 19 90, si applicano i seguenti sottolimiti, entro i limiti quantitativi fissati per la categoria 5 (migliaia di pezzi): 250
6	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 1 274 La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari di shorts (codici NC 6203 41 90, 6203 42 90, 6203 43 90, e 6203 49 50) (migliaia di pezzi): 1 266
	Hong Kong India Indonesia Macao Malaysia Filippine Singapore Corea del Sud Taiwan	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Questa cifra è del 3 % per Macao e dell'1 % per Hong Kong. L'uso del tasso di conversione per Hong Kong è limitato, per i pantaloni lunghi, al sottomassimale indicato in appresso. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm".
	Hong Kong	I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i seguenti sottomassimali per i pantaloni lunghi dei codici NC: 6203 41 10, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 43 19, 6203 49 19, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42 e 6211 43 42 (migliaia di pezzi): 68 857. Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura "Categoria 6A".
7	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 755
8	Chine	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 1 220
13	Hong Kong	I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis riguardano solo i prodotti di cotone o di fibre sintetiche dei codici NC: 6107 11 00, ex 6107 12 00, 6108 21 00, ex 6108 22 00 ed ex 6212 10 10. Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati i seguenti quantitativi specifici per le esportazioni di prodotti (di lana o di fibre rigenerate) dei codici NC Ex 6107 12 00, ex 6107 19 00, ex 6108 22 00, ex 6108 29 00 ed ex 6212 10 10 (tonnellate): 3 002 Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura "Categoria 13 S".
15	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 371

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
26	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 370
28	Taiwan	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati quantitativi specifici per le esportazioni di tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts dei codici NC: 6103 41 90, 6103 42 90, 6103 43 90, 6103 49 91, 6104 61 90, 6104 62 90, 6104 63 90 ed 6104 69 91: 1 226 368 pezzi.
29	Corea del Sud	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, vengono riservati quantitativi supplementari per gli indumenti destinati alle arti marziali (judo, karate, kung fu, taekwondo e simili) (migliaia di pezzi): 454
97 a	Corea del Sud Taiwan Tailandia	Reti fine (codici NC 5608 11 19 e 5608 11 99).
163	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (tonnellate): 400
Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi	Vietnam	Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

Appendice B dell'allegato V bis

Paese terzo	Categoria	Unità	2004
Cina	I seguenti quantitativi, disponibili per il 2004, possono essere utilizzati solo alle fiere europee:		
	1	tonnellate	317
	2	tonnellate	1 338
	2a	tonnellate	159
	3	tonnellate	196
	3a	tonnellate	27
	4	1 000 pezzi	2 061
	5	1 000 pezzi	705
	6	1 000 pezzi	1 689
	7	1 000 pezzi	302
	8	1 000 pezzi	992
	9	tonnellate	294
	12	1 000 paia	843
	13	1 000 pezzi	3 192
	20/39	tonnellate	372
	22	tonnellate	332

Le flessibilità previste per la Cina all'articolo 7 e all'allegato VIII bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 si applicano alle categorie e ai quantitativi suddetti.

Appendice C dell'allegato V bis

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Paese terzo	Categoria	Unità	2004
Cina	GRUPPO I		
	ex 20 ⁽¹⁾	tonnellate	59
	GRUPPO IV		
	115	tonnellate	1 413
	117	tonnellate	684
	118	tonnellate	1 513
	122	tonnellate	220
	GRUPPO V		
	136 A	tonnellate	462
	156 ⁽²⁾	tonnellate	3 986
	157 ⁽²⁾	tonnellate	13 738
	159 ⁽²⁾	tonnellate	4 352

⁽¹⁾ Le categorie precedute dalla dicitura "ex" comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali.

⁽²⁾ Per queste categorie, la Cina si impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi in questione agli utilizzatori appartenenti all'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno;

- 6) l'allegato VI è così modificato:
- a) la lettera d) del paragrafo 1 è abrogata;
 - b) i commi secondo e terzo del paragrafo 2 sono abrogati;
- 7) la tabella dell'allegato VII è sostituita dalla seguente:

«TABELLA

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP applicabili nel 2005

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari 2005
Bielorussia	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	4 733
	5	1 000 pezzi	6 599
	6	1 000 pezzi	8 800
	7	1 000 pezzi	6 605
	8	1 000 pezzi	2 249
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 pezzi	4 446
	13	1 000 pezzi	697
	15	1 000 pezzi	3 858
	16	1 000 pezzi	786
	21	1 000 pezzi	2 567
	24	1 000 pezzi	661
	26/27	1 000 pezzi	3 215
	29	1 000 pezzi	1 304
	73	1 000 pezzi	4 998
	83	tonnellate	664

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari 2005
Vietnam	GRUPPO IIIB		
	74	1 000 pezzi	872
	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	1 129
	5	1 000 pezzi	861
	6	1 000 pezzi	811
	7	1 000 pezzi	1 503
	8	1 000 pezzi	3 483
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 pezzi	3 549
	13	1 000 pezzi	1 086
	15	1 000 pezzi	350
	18	tonnellate	409
	21	1 000 pezzi	2 374
	26	1 000 pezzi	223
	31	1 000 pezzi	1 981
	68	tonnellate	166
	76	tonnellate	564
	78	tonnellate	395»;

8) è inserito l'allegato VII bis seguente:

«ALLEGATO VII bis

TABELLA

Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime tpp di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari 2004
Bielorussia	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	4 432
	5	1 000 pezzi	6 179
	6	1 000 pezzi	7 526
	7	1 000 pezzi	5 586
	8	1 000 pezzi	1 966
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	4 163
	13	1 000 pezzi	419
	15	1 000 pezzi	3 228
	16	1 000 pezzi	736
	21	1 000 pezzi	2 403
	24	1 000 pezzi	526
	26/27	1 000 pezzi	2 598
	29	1 000 pezzi	1 221
	73	1 000 pezzi	4 679
	83	tonnellate	622

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari 2004
Cina	GRUPPO IIIB		
	74	1 000 pezzi	816
	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	337
	5	1 000 pezzi	746
	6	1 000 pezzi	2 707
	7	1 000 pezzi	724
	8	1 000 pezzi	1 644
	GRUPPO IIB		
	13	1 000 pezzi	888
	14	1 000 pezzi	660
	15	1 000 pezzi	679
	16	1 000 pezzi	1 032
	17	1 000 pezzi	868
	26	1 000 pezzi	1 281
	29	1 000 pezzi	129
	31	1 000 pezzi	10 199
	78	tonnellate	105
	83	tonnellate	105
	GRUPPO V		
	159	tonnellate	9
India	GRUPPO I B		
	7	1 000 pezzi	4 987
	8	1 000 pezzi	3 770
	GRUPPO II B		
	15	1 000 pezzi	380
Indonesia	26	1 000 pezzi	3 555
	GRUPPO I B		
	6	1 000 pezzi	2 456
	7	1 000 pezzi	1 633
	8	1 000 pezzi	2 045
Macao	GRUPPO I B		
	6	1 000 pezzi	335
	GRUPPO II B		
	16	1 000 pezzi	906
Malaysia	GRUPPO I B		
	4	1 000 pezzi	594
	5	1 000 pezzi	594
	6	1 000 pezzi	594
	7	1 000 pezzi	383
	8	1 000 pezzi	308

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari 2004
Pakistan	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	8 273
	5	1 000 pezzi	4 148
	6	1 000 pezzi	7 096
	7	1 000 pezzi	3 372
	8	1 000 pezzi	4 704
	GRUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	4 604
Filippine	GRUPPO IB		
	6	1 000 pezzi	738
	8	1 000 pezzi	221
Singapore	GRUPPO IB		
	7	1 000 pezzi	1 283
Tailandia	GRUPPO IB		
	5	1 000 pezzi	416
	6	1 000 pezzi	417
	7	1 000 pezzi	653
	8	1 000 pezzi	416
	GRUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	633
Vietnam	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	1 064
	5	1 000 pezzi	811
	6	1 000 pezzi	757
	7	1 000 pezzi	1 417
	8	1 000 pezzi	3 286
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	3 348
	13	1 000 pezzi	1 024
	15	1 000 pezzi	329
	18	tonnellate	385
	21	1 000 pezzi	2 235
	26	1 000 pezzi	209
	31	1 000 pezzi	1 869
	68	tonnellate	156
	76	tonnellate	532
	78	tonnellate	371»;

9) l'allegato VIII è modificato come segue:

a) la tabella è sostituita dalla seguente:

«PAESE	Uso anticipato	Riporto	Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3	Trasferimenti tra le categorie 2 e 3	Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8	Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV	Aumento massimo per ciascuna categoria	Condizioni supplementari
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Bielorussia	5 %	7 %	4 %	4 %	4 %	5 %	13,5 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %
Vietnam	5 %	7 %	0 %	0 %	7 %	7 %	17 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.»;

b) l'appendice dell'allegato VIII è abrogata;

10) è inserito l'allegato seguente:

«Allegato VIII bis

Disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 7

PAESE	Uso anticipato	Riporto	Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3	Trasferimenti tra le categorie 2 e 3	Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8	Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV	Aumento massimo per ciascuna categoria	Condizioni supplementari
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Argentina	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	Si possono effettuare trasferimenti dalle categorie 2 e 3 alla cat. 1 fino al 4 %
Bielorussia	5 %	7 %	4 %	4 %	4 %	5 %	13,5 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cina	1 %	3 %	1 %	4 %	4 %	6 %	17 %	Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: colonna 2: 5 % colonna 3: 7 % Per quanto riguarda la colonna 7, i trasferimenti dai gruppi I, II e III possono essere effettuati soltanto verso i gruppi II e III
Hong Kong	*	*	0 %	4 %	4 %	5 %	n.a.	Cfr. appendice dell'allegato VIII bis
India	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità delle procedure previste dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 8 000 tonnellate (2 500 tonnellate e 3 000 tonnellate nel reparto dell'abbigliamento)
Indonesia	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Macao	1 %	2 %	0 %	4 %	4 %	5 %	n.a.	Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: Colonna 2: 5 % Colonna 3: 7 %
Malaysia	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Pakistan	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	Per quanto riguarda la colonna 4 si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3. Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 4 000 tonnellate (2 000 tonnellate per ciascuna categoria)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perù	5 %	9 %	11 %	11 %	11 %	11 %	n.a.	Si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3 fino all'11 %
Filippine	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Singapore	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Corea del Sud	1 %	2 %	0 %	4 %	4 %	5 %	n.a.	Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: Colonna 2: 5 % Colonna 3: 7 %
Taiwan	5 %	7 %	0 %	4 %	4 %	5 %	12 %	
Tailandia	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	n.a.	
Uzbekistan	5 %	7 %	4 %	4 %	4 %	5 %	13,5 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %
Vietnam	5 %	7 %	0 %	0 %	7 %	7 %	17 %	Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V

n.a. = non applicabile

Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C dell'allegato V bis

PAESE	Uso anticipato	Riporto	Trasferimenti tra le categorie 156, 157, 159 e 161	Trasferimenti tra altre categorie	Aumento massimo per ciascuna categoria	Condizioni supplementari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cina	1 %	3 %	1,5 %	6 %	14 %	Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: Colonna 2: 5 % Colonna 3: 7 %

n.a. = non applicabile

Appendice dell'allegato VIII bis

Disposizioni di flessibilità Hong Kong

1. Paese	Gruppo	Categoria	2. Uso anticipato
Hong Kong	Gruppo I	2, 2 A	3,25 %
		3, 3A, 4, 7, 8	3,00 %
		5	3,75 %
		6, 6 A	2,75 %
	Gruppo II	13, 21, 68, 73	3,50 %
		12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77	4,25 %
		13 S, 31, 68 S, 83	4,50 %
		27, 29, 78	5,00 %
	Gruppo III	tutte le categorie	5,00 %

1. Paese	Gruppo	Categoria	3. Riporto
Hong Kong	Gruppo I	2, 2 A, 3, 3 A	3,75 %
		4	3,25 %
		5	3,00 %
		6, 6 A, 7, 8	2,50 %
	Gruppo II	13, 13 S, 21, 73	3,00 %
		18, 68, 68 S	3,50 %
		12, 31	4,50 %
		24, 26, 27, 32, 39, 78	5,00 %
		16, 29, 77, 83	5,50 %
	Gruppo III	tutte le categorie	5,50 %;

11) l'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Paese fornitore	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V
Bielorussia		1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Ucraina		1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Uzbekistan	0,35 % ⁽¹⁾	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

⁽¹⁾ Tranne la categoria 1:2005: %

Paese fornitore	Gruppo I	Gruppo II A	Gruppo II B	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V
Vietnam	1,0 %	5,0 %	2,5 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %;

12) l'allegato X è abrogato.